ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI GOVERNATIVI DEGLI ALTOATESINI ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO ELEMENTARE E MEDIO

Art. 6

Le nomine a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII saranno disposte dopo la collocazione degli aspiranti in eccedenza che abbiano chiesto l'assunzione in ruolo dal 16 ottobre 1939-XVII, ai sensi della presente legge e dopo la collocazione dei vincitori dei concorsi banditi entro l'anno scolastico 1939-40.

Qualora nei singoli ruoli non vi fosse la necessaria disponibilita' di posti, le nomine degli aspiranti in eccedenza saranno disposte a decorrere dal 16 ottobre successivo alla formazione, dei posti vacanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Versione in vigore dal 4 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 814
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assunzione-nei-ruoli-degli-insegnanti-governativi-degli-altoatesini/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it